

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 4 maggio 2020, si sono riuniti:

CMP Italy S.r.l., con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, C.F./P.IVA 10572910965, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il n. MI-2542231 (Codice ATECO 63.11.1. e posizione INPS 4987664729/02), nella persona del Dott. Raul Mattaboni (di seguito la "Società")

E

[Salvatore Carofratello] di [FISASCAT CISL Nazionale]

[Gabriele Guglielmi] di [FILCAMS CGIL Nazionale]

[Marco Marroni] di [UILTuCS Nazionale]

[Mario Rapposelli] di [UILTuCS Lombardia]

(di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

La Società e le OO.SS. sono di seguito definite le "Parti".

Premesso che:

- A. la Società applica ai propri dipendenti non dirigenti il CCNL Terziario e rientra nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni e, alla data del 1 aprile 2020, occupa n. 22 dipendenti non dirigenti.
- B. in data 16 aprile 2020, la Società ha inviato alle OO.SS. comunicazione di apertura della fase di informazione, consultazione ed esame congiunto - qui da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta - ai fini dell'attivazione del trattamento di integrazione salariale mediante Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) da emergenza "COVID-19 Nazionale" ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e di ogni altra previsione di legge applicabile (il "Decreto");
- C. La Società ha fatto presente che si trova attualmente nella condizione di non poter garantire la piena continuità del *business* e dell'occupazione del personale a causa dell'Emergenza COVID-19, considerato che i recenti provvedimenti governativi hanno comportato riduzioni delle attività di promozione e commercializzazione dei servizi della stessa. Quanto sopra ha prodotto anche dirette ripercussioni di carattere finanziario, aggravate dall'atteggiamento della clientela che, invocando la nota crisi congiunturale, sta ritardando o non adempiendo ai pagamenti;
- D. la Società ha richiesto l'intervento del predetto ammortizzatore sociale in favore di n. 22 dipendenti non dirigenti attualmente occupati presso le unità locali di Milano e Roma;
- E. le OO.SS., all'esito del confronto e dell'esame congiunto circa la situazione emergenziale che interessa la compagine aziendale, hanno condiviso le ragioni, la necessità e la stessa urgenza di attivazione della CIGO da emergenza "COVID-19 Nazionale", in presenza di tutte le condizioni oggetto del Decreto e delle limitazioni previste dai vari DPCM;
- F. le Parti si sono incontrate in data odierna e, all'esito del confronto, hanno raggiunto il presente Accordo volto a disciplinare le principali questioni operative riguardanti il personale dipendente della Società nel periodo di applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e inscindibile dell'Accordo.
2. La Società procederà alla richiesta di attivazione della CIGO da emergenza "COVID-19 Nazionale", con decorrenza dal 18 maggio 2020 e per un periodo di 9 settimane, anche non consecutive, da concludersi entro il 31 agosto 2020, per un numero massimo e contemporaneo di:
 - i. n. 18 dipendenti presso l'unità locale di Milano, Via Caldera n. 21;
 - ii. n. 4 dipendenti presso l'unità locale di Roma, Via Manzoni n. 22;

(di seguito i "Dipendenti"). La sospensione avverrà a zero ore settimanali e/o a orario ridotto, secondo la calendarizzazione che, in ragione delle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, verrà di volta in volta comunicata ai medesimi Dipendenti.

3. Resta salva la facoltà della Società di richiamare in servizio uno o più Dipendenti sospesi dal lavoro e ciò al fine di garantire il presidio e/o il coordinamento e/o lo svolgimento dei necessari processi organizzativi e/o produttivi funzionali al business aziendale, ovvero in ragione della peculiarità del loro profilo professionale o della specificità delle loro mansioni, privilegiando il criterio dell'equa rotazione, ove possibile.
4. La Società anticiperà ai Dipendenti, alle normali scadenze mensili, il dovuto trattamento economico CIGO, con diritto di conguaglio tramite UNIMENS.
5. Resta inteso che durante il periodo di CIGO continueranno a maturare in favore dei Dipendenti, indipendentemente dal loro periodo di sospensione al lavoro, i ratei di mensilità supplementare previsti dal CCNL nonché le ferie e permessi.
6. La Società conferma di essere impegnata per adottare, quanto prima, tutte le misure di sicurezza e anti-contagio COVID-19 previste dai vari DPCM nonché dal Protocollo del 14 marzo 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020.
7. La Società si impegna a garantire la continuità dell'adesione sindacale, già attiva, dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la compilazione corretta del mod. SR41 da inviare all'INPS, inserendo nell'apposito spazio l'opzione del rilascio della delega sindacale, la sigla del sindacato e il codice di riferimento.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente fase di consultazione e confronto sindacale si è regolarmente svolta e conclusa e che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

4 maggio 2020.

La Società



Le OO.SS.

